



martedì 25 ottobre 2016

TERMOREGOLAZIONE

Contabilizza i costi di calore: dai Periti una guida all'installazione

www.edilportale.com del 21/10/2016

La guida Cnpi su progettazione ed esecuzione

www.casaclima.com del 21/10/2016

Linee guida Cnpi su termoregolazione e contabilizzazione in ambito condominiale

www.ingegneri.info del 21/10/2016

Casa: Confedilizia, su termoregolazione serve un anno di rinvio

www.ansa.it del 24/10/2016

Dal Cnpi arriva la prima guida per progettare ed eseguire un efficace sistema di contabilizzazione in ambito condominiale

www.mondoprofessionisti.it

PARTITE IVA

Illeciti Iva, recuperi più veloci

Il Sole 24 Ore pag. 34 del 25/10/2016

Iva, comunicazioni ogni tre mesi

Italia Oggi pag. 30 del 25/10/2016

Contabilizzatori di calore: dai Periti una guida all'installazione

di Alessandra Marra

Procedure e metodologie per eseguire un efficace sistema di termoregolazione condominiale

25/10/2016

Come progettare ed eseguire un sistema efficiente di termoregolazione in condominio?

A spiegarlo il Collegio dei Periti Industriali della provincia di Modena nella guida [“Termoregolazione e contabilizzazione in ambito condominiale. Progettazione ed esecuzione”](#), realizzata in collaborazione con la Cna di Modena, Ordine degli Ingegneri di Modena, ANACI Modena, Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile Confconsumatori di Modena e con il supporto dell'Associazione Nazionale Termotecnici ed Aerotecnici (ANTA).

Contabilizzatori di calore: i contenuti della guida

La guida, partendo [dall'obbligo, per il 31 dicembre 2016, di installare un sistema di contabilizzazione del calore](#) su ogni impianto centralizzato condominiale, contiene procedure, metodologie operative e note contrattuali per la realizzazione di alcune tipologie d'intervento.

Nel testo vengono illustrate le procedure di attuazione, tra cui gli accertamenti preliminari a cura dell'amministratore di condominio che, in collaborazione con un tecnico, dovrebbe verificare i casi di impossibilità tecnica o non sussistenza della convenienza economica.

Inoltre il vademecum spiega come progettare adeguatamente l'impianto, sulla base delle informazioni preventivamente raccolte, e come eseguire il collaudo e la messa in servizio.

Infine elenca la documentazione da conservare nell'archivio del condominio che deve essere disponibile a fine lavoro.

www.edilportale.com

la Guida Cnpi su progettazione ed esecuzione

casaeclima.com/ar_28906__termoregolazione-contabilizzazione-condominio-guida-cnpi-progettazione-esecuzione.html

Venerdì 21 Ottobre 2016

Termoregolazione e contabilizzazione condominio: la Guida Cnpi su progettazione ed esecuzione
Realizzata dal Collegio dei periti industriali della provincia di Modena

Conosci i tuoi consumi energetici? Sai quanto potrebbe pesare la bolletta a fine mese se utilizzassi i dispositivi di controllo più adeguati al tuo impianto senza rinunciare al comfort a cui sei abituato e soprattutto alla piena efficienza del tuo riscaldamento?

A questi interrogativi, ma non solo, cerca di rispondere la guida “Termoregolazione e contabilizzazione in ambito condominiale. Progettazione ed esecuzione”, realizzata dal Collegio dei periti industriali della provincia di Modena, in collaborazione con la Cna di Modena, Ordine degli Ingegneri di Modena, ANACI Modena, Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile Confconsumatori di Modena e con il supporto di ANTA – Associazione Nazionale Termotecnici ed Aerotecnici, e condivisa dal Gruppo di lavoro Termotecnica ed impianti affini del Consiglio nazionale dei periti industriali.

La guida, la prima di una serie che il Cnpi ha progettato sulle diverse materie, ha l'obiettivo di veicolare un'informazione corretta e trasparente, finalizzata a ridurre tutte le possibili asimmetrie informative sulla materia.

In allegato le “Linee guida per la corretta esecuzione di interventi di termoregolazione e contabilizzazione in ambito condominiale”



Linee guida Cnpi su termoregolazione e contabilizzazione in ambito condominiale

Il Consiglio nazionale periti industriali (Cnpi) rende disponibile un documento linee guida su termoregolazione e contabilizzazione in ambito condominiale. È realizzato dal Collegio dei periti industriali della provincia di Modena, in collaborazione con la Cna di Modena, Ordine degli Ingegneri di Modena, ANACI Modena, Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile Confconsumatori di Modena e con il supporto di ANTA – Associazione Nazionale Termotecnici ed Aerotecnici, e condivise dal Gruppo di lavoro Termotecnica ed impianti affini del Consiglio nazionale dei periti industriali.

www.ingegneri.info

Casa: Confedilizia, su termoregolazione serve un anno rinvio

- Redazione ANSA - ROMA

24 ottobre 2016 13:59 - NEWS

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Rinviare di un anno l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di inadempienza all'obbligo di introdurre nei condomini sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, in modo da dare ai proprietari più tempo per adeguarsi. E' l'appello lanciato da Confedilizia, in una nota, in vista della scadenza del prossimo 31 dicembre, termine entro il quale in ogni condominio occorre installare i sistemi in questione. In molti edifici, però, non è stato ancora possibile - segnala Confedilizia - adempiere a quanto imposto dalla legge a causa del ritardo con cui è stato approvato il decreto che ha modificato le regole applicabili. Così, si rischiano sanzioni da 500 a 2.500 euro per ciascuna unità immobiliare. Per Confedilizia, la situazione creata renderebbe necessaria una proroga del termine attualmente previsto. Poiché, però, la normativa europea impone sia il termine del 31 dicembre sia l'applicazione di sanzioni, una strada percorribile potrebbe essere quella di differire di un anno le misure delle sanzioni attualmente previste e, per il 2017, sostituirle con importi fortemente ridotti, nell'ordine del 5/10 per cento della misura più bassa oggi fissata.

CONSUMO ENERGETICO INFORMATO

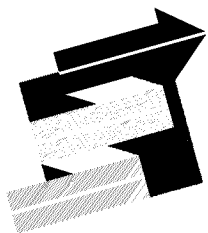
Dal Consiglio nazionale dei periti industriali arriva la prima Guida per progettare ed eseguire un efficace sistema di contabilizzazione in ambito condominiale

Conosci i tuoi consumi energetici? Sai quanto potrebbe pesare la bolletta a fine mese se utilizzassi i dispositivi di controllo più adeguati al tuo impianto senza rinunciare al confort a cui sei abituato e soprattutto alla piena efficienza del tuo riscaldamento? A questi interrogativi, ma non solo, cerca di rispondere la guida "Termoregolazione e contabilizzazione in ambito condominiale. Progettazione ed esecuzione", realizzata dal Collegio dei periti industriali della provincia di Modena, in collaborazione con la Cna di Modena, Ordine degli Ingegneri di Modena, Anaci Modena, Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile Confconsumatori di Modena e con il supporto di Anta - Associazione Nazionale Termotecnici ed Aerotecnici, e condivisa dal Gruppo di lavoro Termotecnica ed impianti affini del Consiglio nazionale dei periti industriali. La guida, la prima di una serie che il Cnpi ha progettato sulle diverse materie, ha l'obiettivo di veicolare un'informazione corretta e trasparente, finalizzata a ridurre tutte le possibili asimmetrie informative sulla materia. Un nuovo prodotto quindi snello, sintetico che unito all'autorevolezza dei contenuti, diventa la chiave editoriale per rendere più dirette, immediate e facilmente fruibili le pubblicazioni. L'idea è quella di entrare nel vivo di problematiche che si affacciano quotidianamente nella vita di ogni cittadino cercando di restituire una esaustiva chiarezza di informazioni, ma anche di essere a fianco delle istituzioni in quel ruolo di sussidiarietà che ormai i professionisti hanno responsabilmente assunto. Questa prima linea guida, quindi, nasce dall'esigenza di approfondire una tematica di grande attualità, quella dell'efficienza energetica e in particolare dell'obbligo fissato da una direttiva europea che impone ai condomini (solo quelli che hanno il riscaldamento centralizzato) di installare un sistema di contabilizzazione del calore su ogni impianto: un sistema che aiuterà i singoli inquilini a pagare solo il riscaldamento che realmente consumano. Si tratta quindi di un adeguamento obbligatorio che impone sistemi di termoregolazione e misurazione effettiva del calore realmente percepito a livello familiare, in ogni abitazione condominiale con riscaldamento centralizzato. Concretamente il documento contiene procedure, metodologie operative e note contrattuali per la realizzazione di alcune tipologie di intervento. L'obiettivo è quello di fornire agli operatori del settore e agli utenti tutti gli strumenti per rendere più semplice la corretta realizzazione degli interventi, tutelandone naturalmente gli interessi. Tutto puntando anche alla salvaguardia rispetto ad una concorrenza sleale basata sull'elusione delle regole; all'opacità dei dati di consumo e all'acquisizione di servizi non idonei. Nel testo inoltre si esaminano alcune tipologie di intervento con le relative descrizioni. C'è quindi una breve illustrazione e definizione degli scopi dell'intervento; l'elenco delle figure professionali coinvolte (conduttore, manutentore, fornitore del servizio di contabilizzazione, amministratore); la procedura di attuazione; gli elementi contrattuali, ovvero i punti di attenzione specifici relativi alla garanzia di qualità da conseguire nell'intervento e infine l'elenco della documentazione che deve essere disponibile a fine lavoro da conservare nell'archivio del condominio.

www.mondoprofessionisti.it

Illeciti Iva, recuperi più veloci

Trasmissione entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre



PAGINA A CURA DI

Simone Ficola

Alessandro Mastromatteo

Benedetto Santacroce

Comunicazioni trimestrali obbligatorie dei dati delle fatture, emesse e ricevute, e delle **liquidazioni periodiche Iva** con eliminazione dello spesometro: le novità, contenute all'articolo 4 del decreto-legge fiscale collegato alla **legge di Bilancio 2017**, sono finalizzate a contrastare in maniera più proficua l'**evasione fiscale** riducendo il lasso temporale tra il momento dichiarativo e il recupero dell'eventuale maggiore Iva dovuta e non versata dal contribuente sulla base delle liquidazioni periodiche. In caso di incongruenza dei dati trasmessi, o di disallineamento tra i dati comunicati e i versamenti effettuati, il contribuente, informato degli esiti, potrà fornire i chiarimenti necessari oppure versare quanto dovuto ricorrendo al ravvedimento operoso.

Il nuovo articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010 impone di trasmettere telematicamente all'agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione contenente i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. I dati delle fatture passive da trasmettere nel trimestre comprendono esclusivamente i documenti annotati nel medesimo periodo nel registro acquisti: la ricezione di una fattura passiva determina quindi l'obbligo di comunicarne i relativi dati non nel trimestre di ricevimento ma in quello di registrazione. I dati, da trasmettere in forma analitica, comprendono almeno dati identificativi dei soggetti coinvolti, data e numero, base imponibile, aliquota applicata, imposta e tipologia di operazione.

La seconda comunicazione trimestrale, da trasmettere con le stesse tempistiche di quella dei dati delle fatture, riguarda i dati delle liquidazioni periodiche Iva: vanno cioè

Nuove regole dal 1° gennaio 2017

01 | COMUNICAZIONE DELLE FATTURE E DEI CORRISPETTIVI

- Potenziamento della lotta all'evasione Iva, dal 1° gennaio 2017, attraverso la trasmissione trimestrale di due comunicazioni:

- la prima con i dati delle fatture emesse, ricevute e registrate, delle bollette doganali e delle eventuali variazioni;
- la seconda con i dati delle liquidazioni periodiche Iva anche in caso di chiusura a credito

- In caso di incongruenza tra i dati trasmessi, o di disallineamento tra i dati comunicati ed i versamenti effettuati, il contribuente, informato degli esiti, potrà fornire i chiarimenti necessari oppure versare quanto dovuto ricorrendo al ravvedimento operoso

- Previsione di una sanzione di 25

euro per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ciascuna fattura, sino ad un massimo di 25 mila euro, e di una sanzione da 5 mila a 50 mila euro per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva

- Obbligo di conservazione di fatture elettroniche e documenti informatici assolto in caso di trasmissione degli stessi tramite il Sistema di interscambio con memorizzazione da parte dell'agenzia delle Entrate

- Dal 2017 trasmissione della dichiarazione annuale Iva tra il primo febbraio ed il 30 aprile di ogni anno (invece che entro febbraio)

- Obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da

distributori automatici spostato al primo aprile 2017, rispetto all'originario termine del 1° gennaio 2017

- Proroga sino al 31 dicembre 2017 della possibilità di trasmettere i corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nella grande distribuzione a prescindere dalla superficie dei punti vendita

02 | DEPOSITI IVA

- Dal 1° aprile 2017 cambiano le regole di introduzione e estrazione dei beni dai depositi Iva. Si amplia il campo delle operazioni che possono accedere al regime; per l'estrazione, ad eccezione per le operazioni che hanno a oggetto acquisti intracomunitari, viene previsto un obbligo di versamento diretto dell'imposta



comunicati i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni anche se a credito. Dall'obbligo di comunicazione delle liquidazioni sono esonerati i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva annuale o all'effettuazione di liquidazioni periodiche. Per rendere maggiormente efficaci entrambi gli obblighi di comunicazione si è intervenuti sul versante sanzionatorio, con una sanzione pari a 25 euro per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, sino a un massimo di 25 mila euro, e una sanzione da 5 mila a 50 mila

euro per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva. Entrambe le comunicazioni finiranno in qualche modo per favorire la fatturazione elettronica tra privati B2B, considerando l'assoluta necessità di disporre in modalità elettronica ed integrata dei dati delle fatture, emesse e ricevute. È stato per questo previsto che l'assolvimento dell'obbligo di conservazione di fatture elettroniche e documenti informatici si intenda assolto in caso di trasmissione degli stessi tramite il Sistema di interscambio con memorizzazione



ne da parte delle Entrate.

L'aggravio di adempimenti comunicativi per i contribuenti è nei fatti compensata dall'eliminazione delle comunicazioni black-list, di quelle effettuate dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e noleggio nonché dei modelli Intra per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi. A fronte dell'adeguamento tecnologico richiesto per le comunicazioni trimestrali, è riconosciuto un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, di cento euro per i contribuenti con volume d'affari, relativo all'anno precedente all'investimento, non superiore a 50 mila euro.

L'articolo 4 del decreto-legge introduce inoltre un differimento dell'obbligo di trasmissione della dichiarazione annuale Iva: mentre per il 2016, il termine di invio rimane infatti fissato al mese di febbraio 2017, dal 2017 in avanti la dichiarazione andrà inviata tra il primo febbraio e il 30 aprile di ogni anno. L'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri viene infine spostato al 1 aprile 2017.

Con apposito provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate possono essere previsti termini differiti in relazione a particolari distributori automatici caratterizzati da specifiche variabili tecniche. L'obbligo di comunicazione è esteso espressamente anche alle prestazioni di servizi rese tramite distributori automatici.

Infine è stata prorogata sino al 31 dicembre 2017 la possibilità di trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri, in luogo della loro re-fiscalizzazione, per le imprese che operano nella grande distribuzione le quali, a prescindere dalla superficie dei punti vendita, abbiano optato per la loro trasmissione telematica per ciascun punto di vendita secondo l'articolo 1, commi da 429 a 432 della legge 311/2004, norma quest'ultima in vigore sino al 31 dicembre 2016.

Comunicazioni Iva ogni tre mesi Addio a Intrastat e black list

Ricca pag. 30

MANOVRA 2017/Il decreto fiscale rivoluziona il regime dell'imposta sul valore aggiunto

Iva, comunicazioni ogni 3 mesi Intrastat, black list e contratti di leasing: obblighi aboliti

DI FRANCO RICCA

I soggetti Iva dovranno trasmettere all'Agenzia delle entrate, con periodicità trimestrale, l'elenco analitico delle fatture emesse e ricevute (ex spesometro) e la comunicazione delle liquidazioni periodiche. Saranno però cancellati i modelli Intrastat acquisti, sia di beni sia di servizi, la comunicazione black list e quella delle operazioni di locazione e noleggio. Per i beni introdotti nei depositi Iva, l'imposta dovuta all'atto dell'estrazione dovrà essere versata «cash» dal depositario, in nome e per conto del debitore; il meccanismo dell'inversione contabile resterà applicabile solo per l'estrazione di beni provenienti da acquisti intraUe. E ancora: a decorrere dal 2018, con riferimento al periodo d'imposta 2017, la dichiarazione annuale Iva dovrà essere presentata entro il 30 aprile. Queste le principali novità in materia di Iva contenute nell'articolo 4 del decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio 2017 (dl 193/2016).

Comunicazione delle fatture Iva

Viene completamente riscritto l'articolo 21 del dl n. 78/2010, istitutivo dell'obbligo della comunicazione delle operazioni Iva (c.d. spesometro). Oggetto della comunicazione, che diventa trimestrale, saranno i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute e registrate, nonché delle note di variazione. Un provvedimento dell'Agenzia delle entrate specificherà in dettaglio quali dati dovranno essere trasmessi, fermo restando il seguente contenuto minimo:

- dati identificativi delle parti;
- data e numero della fat-

tura;

- base imponibile, aliquota Iva e relativa imposta;
- tipologia dell'operazione.

La comunicazione dovrà essere inviata entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. L'omessa o errata comunicazione di ciascuna fattura sarà punita con la sanzione di 25 euro, senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico di cui all'art. 12 del dlgs n. 472/97, ma con un tetto massimo di 25.000 euro.

Comunicazione delle liquidazioni periodiche

Dopo l'art. 21, viene inserito nel dl 78/2010 l'articolo 21-bis, che prevede l'obbligo di comunicare, con la stessa periodicità trimestrale e la stessa scadenza della comunicazione delle fatture, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche, anche se a credito, con modalità che saranno stabilite dall'Agenzia delle entrate. Sono esonerati dall'adempimento i contribuenti non tenuti a presentare la dichiarazione annuale ovvero non tenuti a eseguire le liquidazioni periodiche.

L'Agenzia metterà a disposizione del contribuente i risultati dell'elaborazione e del raffronto delle informazioni comunicate ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 21-bis e dei versamenti effettuati, ai fini dell'eventuale regolizzazione.

Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche, è prevista la sanzione da 5.000 a 50.000 euro.

Soppressione di adempimenti e credito d'imposta

Dal 1° gennaio 2017, in considerazione della nuova disciplina sopra descritta, saranno soppressi:

- la comunicazione dei contratti delle società di leasing e degli operatori che svolgono attività di locazione e

noleggio

- l'elenco riepilogativo (modello Intrastat) degli acquisti di beni e di servizi intraunionali

E inoltre soppressa, a decorrere dal periodo d'imposta 2017, la comunicazione delle operazioni Iva con soggetti di paesi «black list» (l'obbligo quindi rimane per le operazioni relative al 2016).

In considerazione delle esigenze di adeguamento tecnologico alla nuova disciplina, sono riconosciuti ai contribuenti, per l'anno 2017, crediti d'imposta di 100 e di 50 euro, alle condizioni previste nell'art. 21-ter, commi 1, 2 e 3, aggiunto nel dl n. 78/2010.

Dichiarazione annuale Iva

Per l'anno prossimo, con riferimento al periodo d'imposta 2016, è confermato che la dichiarazione annuale dovrà essere presentata entro la fine di febbraio, anziché entro settembre.

Dal 2018, invece, con riferimento al periodo d'imposta 2017, ci sarà più tempo: la dichiarazione dovrà infatti essere presentata fra il 1° febbraio e il 30 aprile.

Nell'art. 5 del decreto vi sono novità anche per la dichiarazione integrativa, la cui disciplina ai fini dell'Iva si sgancia da quella reddituale e viene collocata nei nuovi commi 6-bis e 6-ter dell'art. 8 del dpr n. 322/98. In particolare, si stabilisce che la dichiarazione annuale potrà essere integrata, sia a sfavore sia a favore, entro i termini di decadenza dell'azione accertatrice; l'eventuale credito, tuttavia, potrà essere utilizzato, compensato, oppure chiesto a rimborso (in presenza dei presupposti dell'art. 30, dpr 633/72) nella stessa dichiarazione integrativa, solo se



questa è presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

Depositi Iva

A decorrere dal 1° aprile 2017, sarà sensibilmente modificata la disciplina dei depositi Iva.

La novità più rilevante attiene alle modalità di assolvimento dell'imposta all'atto dell'estrazione dei beni dal deposito: il tributo non potrà più essere assolto con il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), ma dovrà essere versato «cash», con modello F24 e senza possibilità di compensazione, da parte del gestore del deposito, in nome e per conto del debitore (ossia del soggetto passivo che estrae i beni) con il quale è solidalmente responsabile, entro il giorno 16 del mese successivo all'estrazione.

Il debitore provvederà poi a registrare nel registro degli acquisti un'autofattura con i dati del versamento, al fine di esercitare l'eventuale diritto alla detrazione.

Gli esportatori abituali potranno evitare il versamento ricorrendo all'agevolazione del plafond, inviando a tal fine la lettera d'intento all'Agenzia delle entrate.

Il meccanismo dell'inversione contabile rimane applicabile soltanto per l'estrazione di beni in precedenza introdotti nel deposito Iva a seguito di acquisto intraUe: in tal caso, l'imposta è assolta mediante integrazione della fattura relativa all'acquisto.

A fronte di questa stretta sulle modalità di applicazione dell'Iva, viene però previsto che tutte le cessioni di beni potranno essere effettuate senza pagamento dell'imposta introducendo i beni in un deposito Iva; finora questa possibilità era limitata alle cessioni effettuate verso soggetti passivi di altri paesi Ue, nonché alle cessioni di beni elencati nella tabella A-bis (che sarà pertanto abrogata).